

TRIBUNALE CIVILE DI MARSALA

SEZIONE LAVORO

RICORSO ex art.414 c.p.c.

Per **Pastore Gaspare** (C.F.: PSTGPR89A01F061Y), nato a Mazara del Vallo il 01.01.1989, residente a Mazara del Vallo in via Friuli Venezia Giulia n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Truglio (C.F.: TRGFNC70H06F061E) che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente al Dott. Abogado Francesco Truglio (C.F.: TRGFNC80S08D284S), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Mazara del Vallo, Largo delle Sirene n. 2 - Corso Umberto I°, come da procura in calce al presente atto, il quale difensore dichiara, ai sensi degli articoli 125 primo comma del codice di procedura civile e sedici comma 1 bis del Dlgs 31.12.1992 n. 546, di volere ricevere i relativi avvisi presso il proprio numero di fax (0923672890), ovvero presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (studio@pec.studiolegaletruglio.com);

ricorrente

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro pro-tempore, avente sede legale in Roma (00153) in viale Trastevere n. 76/A, pec: urp@postacert.istruzione.it;
- **Ministero dell'istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia** - in persona del direttore, avente sede legale in Palermo nella via Fattori, 60, pec: drsi@postacert.istruzione.it;



- **Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio XI, Ambito Territoriale per la provincia di Trapani** – in persona del direttore, avente sede legale in Trapani (91100) nella via Castellammare n. 14, pec: drsi@postacert.istruzione.it;

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro – pro tempore, domiciliato presso la Avvocatura Distrettuale dello Stato in Palermo Via Villareale n. 6, 90141, pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it;

- **Istituto d'Istruzione Superiore "V. Almanza"**, in persona del Dirigente Scolastico pro-tempore, con sede legale in via Napoli n. 32, 91017 pantelleria (TP), pec: tpis00400r@pec.istruzione.it;

resistenti

Oggetto: Errata attribuzione punteggio graduatorie GPS in ordine al servizio prestato nell'a.s. 2022/2023 presso l'I.S. "V. Almanza" di Pantelleria.

INFATTO

- L'odierno ricorrente, fa parte del personale docente "precario" del comparto scuola in quanto inserito nelle graduatorie provinciali e di istituto II fascia della provincia di Trapani per le supplenze nella scuola secondaria di I e II grado.

- Nello specifico, l'odierno ricorrente è regolarmente inserito nella graduatoria della classe A048 (scienze motorie e sportive negli istituti di



istruzione secondaria di II grado) con punteggio totale 72 e A049 (scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di I grado) con punteggio totale 82.

- L'odierno ricorrente presta attualmente servizio presso l'I.C. "Sirtori" di Marsala.

- Con specifico riferimento all'a.s. 2022/2023, l'odierno ricorrente ha stipulato plurimi contratti per supplenze brevi che, per quello che si dirà, avrebbero dovuto essere considerate, ai fini giuridici, come un unico periodo:

- dal 18.10.2022 al 31.10.2022 presso I.S. "G. XXIII - Cosentino" Marsala, posto normale, classe A048, per la sostituzione della docente Rosanna Giacalone;
- dal 30.11.2022 al 05.12.2022 presso I.C. "L. Pirandello" Mazara del Vallo, posto normale, classe A049, per la sostituzione della docente Grazia Maria Favata;
- dal 06.12.2022 al 07.12.2022 presso I.C. "L. Pirandello" Mazara del Vallo, posto normale, classe A049, per la sostituzione della docente Grazia Maria Favata;
- dal 14.12.2022 al 15.12.2022 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente Aurelia Rocca;
- dal 16.12.2022 al 16.12.2022 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente Aurelia Rocca;
- dal 17.12.2022 al 22.12.2022 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente Aurelia Rocca;



- dal 09.01.2023 al 09.01.2023 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente Aurelia Rocca;
- dal 10.01.2023 al 10.01.2023 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente Aurelia Rocca;
- dal 11.01.2023 al 20.01.2023 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente Aurelia Rocca;
- dal 21.01.2023 al 31.01.2023 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente Aurelia Rocca;
- dal 01.02.2023 al 03.02.2023 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente Aurelia Rocca;
- dal 04.02.2023 al 08.02.2023 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente Aurelia Rocca;
- dal 09.02.2023 al 10.02.2023 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente Aurelia Rocca;
- dal 11.02.2023 al 17.02.2023 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente Aurelia Rocca;
- dal 18.02.2023 al 21.02.2023 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente Aurelia Rocca;
- dal 22.02.2023 al 24.02.2023 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente Aurelia Rocca;
- dal 25.02.2023 al 08.03.2023 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente Aurelia Rocca;
- dal 09.03.2023 al 10.03.2023 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente Aurelia Rocca;



- dal 11.03.2023 al 31.03.2023 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente Aurelia Rocca;
 - dal 01.04.2023 al 05.04.2023 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente Aurelia Rocca;
 - dal 12.04.2023 al 21.04.2023 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente Aurelia Rocca;
 - dal 26.04.2023 al 26.04.2023 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente Aurelia Rocca;
 - dal 27.04.2023 al 27.04.2023 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente Aurelia Rocca;
 - dal 28.04.2023 al 28.04.2023 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente Aurelia Rocca;
 - dal 29.04.2023 al 01.05.2023 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente Aurelia Rocca;
 - dal 02.05.2023 al 11.06.2023 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente Aurelia Rocca;
 - dal 12.06.2023 al 22.06.2023 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente Aurelia Rocca.
- Sulla base della tipologia di servizio svolto (e sopra analiticamente indicato) il MIM attribuiva al ricorrente il seguente punteggio:
- classe ADMM (sostegno) – giorni 164 – punti 10 come servizio specifico nella classe A049;
 - classe ADMM (sostegno) – giorni 164 – punti 5 come servizio aspecifico nella classe A048.



- L'art. 8 (valutazione dei titoli) dell'O.M. n. 112 del 06.05.2022 (vigente ratione temporis per l'a.s. 2022/2023), alla stregua dell'O.M. n. 88 del 16.05.2024 (attualmente vigente), dispone quanto segue: *“Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati:*

...

d) seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4”.

- Il citato allegato A/4 al punto C (titoli di servizio) specifica quanto segue:

C.1 Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado

a) nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari;

b) nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso;

c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;



d) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.

Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni punti 2

Sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 12

Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato in punti 12.

C.2 Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o su altro posto anche di altro grado

a) nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari;

b) nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto su altra tipologia di posto o insegnamenti riconducibili ad altra classe di concorso;

c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

d) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, non riconducibile alla specificità del posto di sostegno o del grado.

Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1

Sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 6



Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato in punti 12.

- In breve, dunque, per il servizio specifico sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni = 2 punti fino ad un massimo di 12 punti (annualità); per il servizio aspecifico sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni = 1 punto fino ad un massimo di 6 punti (annualità).

- Sulla base del superiore criterio di valutazione e sulla base delle giornate di servizio calcolate dal MIM, per l'a.s. 2022/2023 il ricorrente si è visto riconoscere 10 punti sulla A049 come servizio specifico (su posto di sostegno ADMM sostegno su secondaria di I grado) e 5 punti sulla A048 come servizio aspecifico (classi di concorso e posti sul sostegno di grado diverso).

- Infatti, il mero calcolo delle giornate lavorative espletate dall'odierno ricorrente su posto di sostegno ADMM presso l'I.S. "V. Almanza" Pantelleria sono pari a 164 giorni (5 mesi e 14 giorni): 5 mesi x 2 punti per servizio specifico; 5 mesi x 1 punto per servizio aspecifico. I 14 giorni residui non utili a nessun fine non raggiungendo la frazione di mese di almeno 16 giorni.

- Il superiore calcolo è tuttavia errato in quanto le supplenze brevi e saltuarie effettuate presso l'I.S. "V. Almanza" di Pantelleria su sostegno (ADMM) **andavano considerate come unico periodo** intercorrente dal 14.12.2022 al 22.06.2023, per un totale di 191 giorni (anziché 164 riconosciuti) o, ad ogni modo, per un totale minimo di 166 giorni utili al



riconoscimento di punti 12 come servizio specifico nella graduatoria A049 e punti 6 come servizio aspecifico nella graduatoria A048.

- A questo punto è necessario specificare ulteriormente che le supplenze di cui sopra sono tutte avvenute per la sostituzione della docente Aurelia Rocca, assente ininterrottamente dal 12.09.2022 al 30.06.2023 (cfr. contratto prot. n. 10485 del 14.12.2022) e comunque rientrata dopo il 30.04.2023 (cfr. contratto prot. n. 3085 del 03.05.2023).

Orbene, l'odierno ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto un rapporto contrattuale continuativo, a fronte di molteplici contratti interrotti a causa **del rientro formale** del titolare nei giorni liberi/festivi, oppure nel periodo di sospensione dell'attività didattica (vacanze natalizie e pasquali).

- Nel caso di specie, limitandoci ai periodi di sospensione natalizia e pasquale, l'odierno ricorrente ha stipulato un contratto di lavoro (prot. n. 10582 del 16.12.2022) che decorreva dal 17.12.2022 al quale veniva apposto termine finale al 22.12.2022 proprio in concorrenza della sospensione delle attività scolastiche per le festività natalizie, senza che tuttavia la docente Aurelia Rocca facesse effettivamente rientro stante che, a conclusione delle c.d. "vacanze natalizie" il ricorrente stipulava nuovo contratto di lavoro (prot. n. 81 del 09.01.2023) con decorrenza 09.01.2023; stessa cosa dicasi per il periodo di sospensione pasquale in ordine al quale il ricorrente risultava destinatario di contratto (prot. n. 2375 del 03.04.2023) con decorrenza 01.04.2023 al quale veniva apposto termine finale al 05.04.2023 in concomitanza del Venerdì Santo (che nel



2023 cadeva il 07 aprile) senza che tuttavia, anche in questo caso, la docente Aurelia Rocca facesse effettivamente rientro stante che, a conclusione delle c.d. “vacanze pasquali” il ricorrente stipulava nuovo contratto di lavoro (prot. n. 2567 del 12.04.2023) con decorrenza 12.04.2023.

- Senza considerare poi che molti altri contratti allegati dimostrano documentalmente come varie supplenze sono state sistematicamente interrotte il venerdì per poi riprendere il lunedì successivo (cfr. contratti prot. n. 10485 del 14.12.2022 e n. 10582 del 16.12.2022; prot n. 155 dell’11.02.2023 e n. 553 del 23.01.2023; prot. n. 1785 del 09.03.2023 e n. 1826 del 13.03.2023; prot. n. 2567 del 12.04.2023 e n. 3076 del 26.04.2023 ponte 25 aprile).

- Dunque, ci troviamo di fronte ad un tipico caso il cui il titolare della cattedra (nel caso di specie la docente Aurelia Rocca) rientrava formalmente in servizio soltanto nei giorni festivi/liberi, senza mai far rientro in classe effettivamente (stante che l’assenza si interrompeva nei giorni in cui non c’erano lezioni).

In questi periodi di formale rientro del titolare, all’odierno ricorrente venivano frazionati i servizi, **con la conseguente interruzione della continuità del servizio.**

IN DIRITTO

1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 della Legge n. 124/1999.

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 del D.M. n. 131/2007 nonché dell’art. 13 dell’O.M. n. 112 del 6.05.2022 e dell’art. 13 dell’O.M.



n. 88 del 16.05.2024. Violazione del principio della continuità didattica.

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 40 del CCNL 2006/09 Scuola.

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 37 del CCNL 2006/09 Scuola.

Ai sensi dell'art. 11, comma 14, della Legge n. 124/1999 l'insegnamento si considera tale se ha avuto durata dell'a.s. di almeno 180 giorni oppure se prestato continuativamente dal 1 febbraio fino agli scrutini finali: *"...il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 e' considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".*

Il Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, dispone all'art. 7 (comma 4 e 5) del D.M. n. 131/2007 quanto segue:

"4. Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

5. Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni".



Di medesimo tenore è l'art. 13 (comma 11 e 12) dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022 (vigente *ratione temporis*) e dell'O.M. n. 88 del 16.05.2024 (attualmente vigente):

“11. Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

12. Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni”.

Le norme sopra richiamate prevedono, dunque, che, allo **scopo di assicurare la continuità didattica**, qualora a una prima assenza del titolare ne segua un'altra **anche per motivo differente**, senza che tra le due assenze vi sia interruzione di continuità, **la supplenza deve essere prorogata nei riguardi dello stesso supplente già in servizio**. Lo stesso principio si applica anche quando le due assenze siano **intervallate esclusivamente dal giorno festivo (es. la domenica) o dal giorno libero** del docente assente oppure da entrambi.

La proroga decorrerà dal giorno successivo a quello successivo di scadenza del contratto, anche qualora vi siano nel mezzo il giorno festivo o il giorno libero. Il diritto alla proroga del contratto opera anche nel caso



in cui cambi la tipologia dell'assenza del titolare in quanto ciò che è rilevante unicamente la continuità dell'assenza del titolare.

La proroga contrattuale opera sia nel caso di cattedra completa sia nel caso di cattedra a orario ridotto.

Esempio attinente al caso di specie: la docente Aurelia Rocca si assenta dal giorno 11 gennaio 2023 al giorno 20 gennaio (venerdì) per motivi non riportati in contratto (malattia, congedo parentale, ecc.) e l'odierno ricorrente è destinatario di una supplenza per il medesimo periodo; sabato 21 è il giorno libero della docente e domenica 22 febbraio è un giorno festivo. La stessa docente Aurelia Rocca a partire da lunedì 23 gennaio fino al 31 gennaio 2023 si assenta nuovamente per motivi a noi sconosciuti e all'odierno ricorrente viene fatto firmare un nuovo contratto per la medesima durata dell'assenza.

Orbene, in tal caso, la supplenza inizialmente conferita al ricorrente con decorrenza 11.01.2023 (cfr. contratto prot. n. 155) con scadenza al 20.01.2023 doveva essere prorogata già a partire da giorno 21 fino al 31.01.2023 giorno di scadenza del secondo contratto (prot. n. 553).

Ai fini dell'odierno ricorso basterebbe quanto sopra per recuperare quei 2 giorni (indebitamente non riconosciuti) per completare la frazione di mese di 16 giorni e vedersi riconoscere il relativo punteggio ricollegato.

Ma andiamo avanti e prendiamo in considerazione l'ipotesi della sospensione delle attività didattiche (es.: le vacanze di Natale, vacanze di



Pasqua, chiusura della scuola per Seggio elettorale o altre sospensioni delle lezioni).

Il supplente in servizio prima della sospensione delle lezioni, qualora il titolare si assenti nuovamente alla ripresa delle lezioni e quindi non rientri in classe, avrà diritto alla conferma del contratto con decorrenza dal primo giorno effettivo di servizio dopo la ripresa delle lezioni. Il diritto alla conferma opera a prescindere dal nuovo motivo dell'assenza che potrà essere anche diverso da quello della prima assenza.

I giorni di sospensione delle lezioni non saranno coperti contrattualmente e il supplente avrà diritto solamente alla conferma del contratto con decorrenza dalla ripresa delle lezioni.

Esempio attinente al caso di specie: la docente Aurelia Rocca si assenta dal giorno 19 dicembre fino al giorno 22 dicembre che costituisce l'ultimo giorno di lezione prima delle Vacanze di Natale (periodo di sospensione delle lezioni). Il ricorrente sottoscrive un contratto fino al 22 dicembre (cfr. n. 10582).

Alla ripresa delle lezioni, la docente Aurelia Rocca si assenta nuovamente per il periodo che va dal 09.01.2023 al 09.01.2023 (e poi il 10 e poi l'11 sino al 20) e il ricorrente stipula contestuali contratti (prot. n. 81 e 155) per coprire i medesimi periodi di assenza.

Anche in questo caso il ricorrente avrà diritto alla conferma a partire dal primo giorno di effettivo servizio ossia il 9 gennaio 2023 e fino al 20 gennaio 2023 e quindi complessivamente dal 19.12.2022 al 20.01.2023.



La scuola resistente non doveva procedere a nuova convocazione ma doveva confermare il contratto del ricorrente in servizio nell'ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni.

Lo stesso dicasi per le vacanze pasquali.

Anche in questo caso, ai fini dell'odierno ricorso, basterebbe quanto sopra per recuperare quei 2 giorni (indebitamente non riconosciuti) per completare la frazione di mese di 16 giorni e vedersi riconoscere il relativo punteggio ricollegato.

Quanto sopra detto, già di evidenza normativa, è stato confermato dalla giurisprudenza di merito chiamata a pronunciarsi su un caso analogo a quell'odierno.

Il Tribunale di Grosseto, con **ordinanza pubblicata il 05/08/2020**, ha riconosciuto ad un docente il diritto ad un rapporto contrattuale continuativo, a fronte di molteplici contratti interrotti a causa del rientro formale del titolare nei giorni liberi/festivi, oppure nel periodo di sospensione dell'attività didattica (vacanze natalizie e pasquali), con la seguente motivazione: *"La norma (il regolamento della supplenza, n.d.r.) risponde chiaramente alla logica di tutelare la **continuità didattica e quindi la funzione educativa rispetto agli alunni senza privarli della figurar di riferimento nel caso in cui l'assenza del titolare si protragga di fatto. E' evidente dunque l'incongruenza e contraddittorietà della condotta dell'Istituto che da una parte ha fatto corretta applicazione delle norme in esame non convocando docenti diversi dalla docente, ma mantenendole l'incarico, dall'altra ha disconosciuto la continuità dell'insegnamento della ricorrente adducendo***



motivazioni formali in palese contrasto con la ratio sostanziale delle predette norme. In particolare, nessun rilievo può assumere il riferimento, richiamato dalla resistente, alle diverse motivazioni che stavano alla base delle singole assenze del titolare, assolutamente irrilevanti nella materia in esame dal momento che unico dato apprezzabile è l'assenza del titolare e non le sue ragioni. Né a conclusioni differenti può pervenirsi rispetto al periodo delle vacanze natalizie in quanto nei giorni indicati le lezioni erano sospese e la circostanza che formalmente il titolare fosse a disposizione a nulla può valere dal momento che non vi è prova che abbia svolto attività alcuna e soprattutto non ha certamente svolto attività didattica trattandosi di un periodo di sospensione delle lezioni assimilabile alla previsione di cui al co. 5 dell'art. 7 DM cit. Non si vede che differenza vi sia tra un docente che ha insegnato almeno 180 giorni o dal 1° Febbraio fino agli scrutini finali senza formale interruzione e un altro che abbia insegnato (almeno) per lo stesso periodo tranne che nei giorni festivi o liberi nei quali comunque non era prevista attività didattica. Il maggior punteggio è infatti espressione del riconoscimento di un sostanziale assoluto valore aggiunto che è quello alla continuità didattica, sia sul versante di chi quell'attività ha posto in essere sia sul piano dei riflessi positivi sui discenti. E' quindi irragionevole considerare unitaria l'attività, e non provvedere quindi a sostituzioni del supplente già impegnato, e per altro verso frazionare giuridicamente la stessa attività penalizzando il supplente medesimo" (cfr. Tribunale di Grosseto, ordinanza n. cronol. 949/2020 del 04.08.2020, R.G. n. 266/2020-1).



Del resto, lo stesso art. 40, comma 3, del CCNL Scuola 2006/2009 dispone quanto segue: *“qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. Nell'ipotesi che il docente completi tutto l'orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell'art. 2109, comma 1, del codice civile”*.

Pertanto, qualora il docente titolare si assenti ininterrottamente a partire da 7 giorni prima rispetto all'inizio di un periodo di sospensione delle lezioni (es. Vacanze di Natale) e l'assenza perduri fino ad almeno 7 giorni successivi rispetto alla ripresa delle lezioni, il docente supplente avrà diritto a **un contratto che copra l'intero periodo**, ivi compreso il periodo di sospensione delle lezioni. A tal fine, non rilevano le motivazioni sottostanti l'assenza (che potrebbero essere anche diverse) **ma rileva unicamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare**. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero, ricadenti nel periodo in questione devono essere retribuite e computate nell'anzianità di servizio.



Ma vi è ancora di più.

Infatti, l'odierno ricorrente, per i motivi di cui sopra, non solo ha diritto a vedersi riconosciuta la continuità didattica nei periodi intervallati nei giorni liberi/festivi, oppure nel periodo di sospensione dell'attività didattica (vacanze natalizie e pasquali), circostanza già utili al soddisfacimento della domanda (riconoscimento di ulteriori due giorni di servizio al fine di raggiungere la soglia della frazione di mese di 16 giorni), ma a ben vedere avrebbe avuto diritto alla conferma sino al termine delle attività didattiche del 30.06.2023 (anziché del 22.06.2023 come da ultimo contratto).

Nel caso di specie risulta, infatti, violata anche la norma (art. 37) del CCNL Scuola 206/2009 che dispone quanto segue: *“Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.”*

Nel caso di specie è documentale che la docente Aurelia Rocca si è assentata per un periodo non inferiore a 150 giorni e anche qualora fosse



rientrata dopo il 30 aprile l'odierno ricorrente avrebbe avuto diritto alla conferma sino al 30.06.2023.

2. Considerazioni conclusive.

Sulla base delle superiori argomentazioni si palesa la fondatezza delle pretese avanzate in ricorso dall'odierno ricorrente e, contestualmente, l'illegittimità dell'operato del Ministero dell'Istruzione e del Merito che, in violazione del principio della continuità didattica oltre che della normativa sopra richiamata in punto di supplenze brevi, ha stipulato una pluralità di contratti di supplenze brevi e saltuarie per la sostituzione dello stesso docente che, di fatto, non ha mai fatto rientro effettivo a scuola (sicuramente non prima del 30 aprile) se non, formalmente, nei periodi di sospensione delle attività didattiche e/o nei giorni di riposo e festivi.

Ciò ha comportato un pregiudizio giuridico (oltre che economico) a carico dell'odierno ricorrente che a causa del superiore "spezzettamento" contrattuale, all'atto della valutazione del servizio e del relativo punteggio in merito all'inserimento nelle GPS attinenti alle proprie classi di concorso, si è visto riconoscere 164 giorni di servizio effettivo, non raggiungendo per sole 2 giornate la soglia della frazione di mese di 16 giorni che, qualora le citate supplenze fossero state riconosciute come un unico rapporto contrattuale, sarebbe stata abbondantemente raggiunta con contestuale riconoscimento di 12 punti (anziché 10) come servizio specifico nella classe A049 e 6 punti (anziché 5) come servizio aspecifico nella classe A048.



Tutto ciò premesso, il ricorrente come in atti rappresentato e difeso,
chiede che

VOGLIA IL TRIBUNALE DI MARSALA G.L.

Previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415 comma 2 c.p.c.,
accogliere le infrascritte

CONCLUSIONI

Contrariis reictis

1. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa e in applicazione dell'art. 11 della Legge n. 124/1999, dell'art. 7 del D.M. n. 131/2007, dell'art. 13 dell'O.M. n. 112 del 6.05.2022 e dell'O.M. n. 88 del 16.05.2024, nonché degli artt. 37 e 40 del CCNL 2006/09 Scuola, che il ricorrente, in applicazione del principio della continuità didattica, ha prestato attività lavorativa in favore del MIM presso l'I.S. Almanza di Pantelleria in via continuativa dal 14.12.2022 al 30.06.2023 o, subordinatamente e ad ogni modo, nei periodi di sospensione delle attività didattiche per le vacanze natalizie (17.12.2022 - 09.01.2023) e pasquali (01.04.2023 - 21.04.2023) e nei periodi di rientro formale del titolare (docente Aurelia Rocca) nei giorni liberi/festivi e comunque fino al 30.06.2023.
2. In forza di quanto sopra e sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 8 dell'O.M. n. 112 del 06.05.2022 e dell'O.M. n. 88 del



16.05.2024 (allegato A/4), accertare e dichiarare che al ricorrente, per il servizio prestato nell'a.s. 2022/2023 presso l'I.S. Almanza di Pantelleria (classe ADMM), devono essere riconosciuti 12 punti (anziché 10) come servizio specifico nella classe A049 (per un totale di 84 punti) e 6 punti (anziché 5) come servizio aspecifico nella classe A048 (per un totale di 73 punti), oltre alle differenze retributive maturate in rapporto alla continuità contrattuale e didattica che verrà accertata dall'Ill.mo Giudicante.

3. Ordinare alle Amministrazioni resistenti di adottare tutti i provvedimenti consequenziali con specifico riferimento alla rettifica del punteggio nelle GPS e al pagamento delle differenze retributive eventualmente accertate.
4. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre in favore del procuratore intestatario.

Si dichiara che il ricorrente nell'anno precedente a quello di instaurazione del presente giudizio non ha avuto un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 D.P.R. 115/2002 n. 15 e successive modifiche, e cioè non ha avuto un reddito superiore ad euro 38.514,03 riferito a tutto il suo nucleo familiare, e di non essere soggetto al pagamento del contributo unificato.

Si comunica, ad ogni modo, che ai sensi del D.P.R. 115/2002 e successive modifiche, il valore della causa è indeterminato.

In via istruttoria



A) In caso di contestazione in ordine alla sospensione dell'attività didattica per l'a.s. 2022/2023, **ordinarsi alle amministrazioni resistenti e alle loro articolazioni territoriali l'esibizione in giudizio del calendario scolastico anno 2022/2023 contenente i periodi di sospensione dalle lezioni e dalle attività didattiche e di chiusura dell'I.S. Almanza di Pantelleria.**

B) In caso di contestazione in ordine alla supplenza svolta dal 11.02.2023 al 17.02.2023 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente Aurelia Rocca, **ordinarsi alle amministrazioni resistenti e alle loro articolazioni territoriali l'esibizione in giudizio del contratto di lavoro.**

Si offrono in comunicazione:

1. Domanda inserimento graduatorie GPS II fascia.
2. Graduatoria della classe A048.
3. Graduatoria della classe A049.
4. Contratto a.s. 24/25 e relativa busta paga.
5. Contratto prot. n. 132026 presso I.S. "G. XXIII - Cosentino" Marsala.
6. Contratto prot. n. 7714 presso I.C. "L. Pirandello" Mazara del Vallo.
7. Contratto dal 06.12.2022 al 07.12.2022 presso I.C. "L. Pirandello" Mazara del Vallo.
8. Contratto prot. n. 10485 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria.
9. Contratto prot. n. 10582 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria.



10. Contratto prot. n. 10582 dal 17.12.2022 al 22.12.2022 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria.
11. Contratto prot. n. 81 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria.
12. Contratto prot. n. 81 dal 10.01.2023 al 10.01.2023 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria.
13. Contratto prot. n. 155 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria.
14. Contratto prot. n. 553 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria.
15. Contratto prot. n. 850 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria.
16. Contratto prot. n. 934 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria.
17. Contratto prot. n. 1038 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria.
18. Interrogazione rapporti di lavoro dal 11.02.2023 al 17.02.2023.
19. Contratto prot. n. 1429 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria.
20. Contratto prot. n. 1390 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria.
21. Contratto prot. n. 1508 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria.
22. Contratto prot. n. 1785 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria.
23. Contratto prot. n. 1826 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria.
24. Contratto prot. n. 2375 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria.
25. Contratto prot. n. 2567 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria.
26. Contratto prot. n. 3076 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria.
27. Contratto prot. n. 3021 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria.
28. Contratto prot. n. 3076 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria.
29. Contratto prot. n. 3076 dal 29.04.2023 al 01.05.2023 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria.
30. Contratto prot. n. 3085 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria.



31. Contratto prot. n. 4499 presso I.S. "V. Almanza" Pantelleria.
32. O.M. n. 112 del 06.05.2022.
33. O.M. n. 88 del 16.05.2024.
34. Allegato A/4.
35. Ordinanza n. cronol. 949/2020 del 04.08.2020, R.G. n. 266/2020-1.
36. CCNL Scuola 2006/2009.
37. Certificazione situazione economica con documento di riconoscimento.

Mazara del Vallo, lì

Avv. Francesco Truglio

